

Prima che il Consiglio straordinario così ampliato entrasse nella deliberazione propriamente detta, i due avvocati fiscali Campomanes e Moñino esposero nella seduta del 13 gennaio 1768 in una dichiarazione solenne i diritti e le facoltà del re sui beni dell'Ordine espulso. Richiamandosi alla storia, essi stabilirono, che tutte le case, collegi, possessi e diritti dei gesuiti erano ricaduti nella libera disposizione del sovrano e sottostavano immediatamente al suo patronato ed alla sua protezione. Intesi i vescovi, il monarca poteva decidere del loro impiego; ove si ricorresse ad altra autorità, ciò sarebbe una innovazione e rappresenterebbe il sovvertimento dei diritti di regalia. I beni di fondazioni dovevano impiegarsi secondo la volontà dei fondatori, o in caso di necessità trasformarsi in altra opera, del che competeva il diritto al re come signore supremo del paese. Quando i beni fossero gravati di un obbligo pio, gli obblighi dovevano essere adempiuti ulteriormente o trasformati coll'intervento del vescovo diocesano. I beni dell'Ordine liberamente acquistati potevano essere impiegati dal monarca per qualsiasi scopo pio, comprese le missioni e tutto quanto favorisse il benessere spirituale e materiale dei suoi sudditi. Questo parere, cui il Consiglio straordinario insieme con i cinque vescovi aderì nella seduta del 20 gennaio 1768, trovò l'approvazione del re. In deliberazioni successive gli avvocati fiscali esposero l'utilità e la necessità di impiegare una parte dei beni gesuitici per l'educazione della gioventù, l'erezione di seminari tridentini e seminari di missioni, di convitti per ragazzi, scuole femminili, ospizi per malati e poveri.<sup>1</sup> Con una circolare gli amministratori dei beni ebbero istruzione di destinare le provviste di merci e gli oggetti di economia domestica dei collegi agli istituti di beneficenza, ma soprattutto di migliorare l'agricoltura.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Tutti questi documenti si trovano riuniti nella *Real Cedula* del 14 agosto 1768, in *Coleccion general* II 52-111. I collegi inglesi, scozzesi ed irlandesi di Siviglia, Valladolid e Madrid furono mantenuti sotto altra direzione (\* Grimaldi a Masserano il 29 giugno 1767, Archivio di Simancas, *Estado* 6964; \* Grimaldi ad Azpuru l'8 settembre 1767, Archivio dell'Ambasciata di Spagna a Roma, *Reales Ordenes* 47). Il Card. arcivescovo di Toledo, che fin qui aveva mantenuto il punto di vista ecclesiastico, ora con meraviglia dei ministri si pronunciò a favore del piano di ripartizione e riconobbe al Consiglio straordinario il diritto di decidere unitamente ai vescovi sui beni dei gesuiti (\* Vincenti a Torrigiani il 5 luglio 1768, *Cifre. Nunziat. di Spagna* 266, loc. cit.; \* Torrigiani a Vincenti il 21 luglio 1768, Registro di cifre, ivi 433).

<sup>2</sup> \* Circolare ai commissari dell'amministrazione dei beni del 29 luglio 1767, ivi 304. Su proposta di Raffaele Mengs il Campomanes ordinò (2 maggio 1769) ai commissari di non vendere i quadri originali di maestri spagnuoli e stranieri dei collegi gesuitici, ma di metterli da parte. Così pure doveva cessare